



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Catania**

ORDINANZA N° (numerazione come da protocollo informatico)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

- Visti:** i rapporti di servizio n° 537 e n° 539 in data 11/08/2025 redatti da personale di questo Comando relativi ad un sopralluogo eseguito presso il “Molo Vecchio” del porto di Ognina;
- Vista:** la nota prot. n° 48289 con la quale questa Capitaneria di Porto ha richiesto all’Ufficio del Genio Civile di Catania un sopralluogo per la valutazione dello stato della struttura portuale interessata dal fenomeno di sgrottamento;
- Visto:** il verbale di sopralluogo del 13/08/2025 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità dipartimento regionale tecnico ufficio del Genio Civile di Catania, con il quale lo stesso ha richiesto l’adozione di misure urgenti atte ad impedire il passaggio di mezzi e persone nell’area interessata;
- Visto:** il verbale d’ispezione subacquea dell’opera portuale “Molo vecchio” del porticciolo di Ognina del Comune di Catania redatto in data 25 agosto 2025 dal 3° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera della Direzione Marittima di Catania;
- Visto:** la nota prot. n°99887 del 29 agosto 2025 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile di Catania;
- Vista:** l’Ordinanza n°55/2025 emanata in data 29 agosto 2025 da questa Capitaneria, con la quale è stato vietato l’accesso, il transito e la sosta di mezzi nonché l’ormeggio di unità navali in una porzione della banchina del “molo Vecchio” del porto di Ognina, ricompreso nell’area demaniale in concessione alla ditta “La Tortuga s.r.l.”;
- Vista:** l’Ordinanza n°4/2026 emanata in data 19 gennaio 2026 da questa Capitaneria;
- Vista:** la relazione di servizio redatta dal personale dipendente da questo Comando in data 29.01.2026, a seguito di sopralluogo effettuato all’interno del porto di Ognina;
- Visti:** i verbali dei sopralluoghi eseguiti in data 03.02.2026 dall’Ufficio regionale del Genio Civile, congiuntamente con i funzionari dello STA di Catania, del Servizio 8 Assetto del Territorio, ed i militari dipendenti da questa Capitaneria di Porto, nei porti di San Giovanni Li Cuti e Ognina;
- Vista:** l’Ordinanza n. 18/2026 emanata in data 02 marzo 2026 da questa Capitaneria, con la quale è stato esteso il divieto di transito, la sosta e la permanenza di persone e veicoli ad una porzione del Molo di Levante del porto di Ognina;
- Vista:** la relazione tecnica di ispezione subacquea dell’opera portuale denominata “Molo Vecchio”, redatta in data 4 giugno 2026 dal 3° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera, contenente il censimento e la localizzazione di otto sgrottature lungo la struttura portuale;
- Vista:** la nota n. 90660 del 27 luglio 2026 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento regionale tecnico – Ufficio del Genio Civile di Catania, con la quale, a seguito degli esiti dei rilievi eseguiti dal Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera, viene richiesto l’ampliamento delle zone da interdire relativamente a una porzione del “Molo Vecchio” del porto di Ognina;

Visti: gli articoli 17, 18, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità e l'urgenza di garantire la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della navigazione e portuale;

RENDE NOTO

Che nei tratti individuati in radice ed in testata del “Molo Vecchio” del porto di Ognina, ricompreso nell'area demaniale in concessione alla ditta “La Tortuga s.r.l.”, si sono generati sgrottamenti al di sotto della struttura stessa e, più precisamente, nella porzione di banchina come meglio individuata nello stralcio planimetrico di cui all'articolo 1.

Che sono stati altresì rilevati ingenti danni relativamente ad una porzione del Molo di Levante che ne precludono l'utilizzo in sicurezza, meglio individuati nello stralcio planimetrico di cui all'articolo 2.

Considerato inoltre che, come risulta dal verbale del competente organo tecnico regionale in premessa citato, i predetti moli dovranno essere sottoposti a necessari ed urgenti lavori di manutenzione straordinaria e che, nelle condizioni attuali, non è possibile assicurare un adeguato livello di sicurezza per i fruitori, né per la navigazione in aree limitrofe.

ORDINA

Articolo 1

Molo Vecchio

È vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e mezzi, nonché l'ormeggio di unità navali, nell'intera testata della banchina e in alcune porzioni del predetto “Molo Vecchio”, evidenziate in rosso nello stralcio planimetrico n. 1 sotto riportato e parte integrante della presente ordinanza, nonché negli specchi acquei antistanti le predette zone, per una larghezza pari a 1,00 m.



Planimetria n°1

Articolo 2

Molo di Levante

È vietato il transito, la sosta e la permanenza di persone e veicoli:

- sull'intera sommità del muro della diga foranea, compreso il camminamento;
- nella parte di banchina sottostante il muro della diga foranea, per una fascia di rispetto di due metri misurata dal muro verso il ciglio della banchina;
- nell'area di accesso al porto lato est, individuata dal rettangolo rosso contrassegnato con la lettera "A" nella planimetria n. 2 (parte integrante della presente ordinanza).



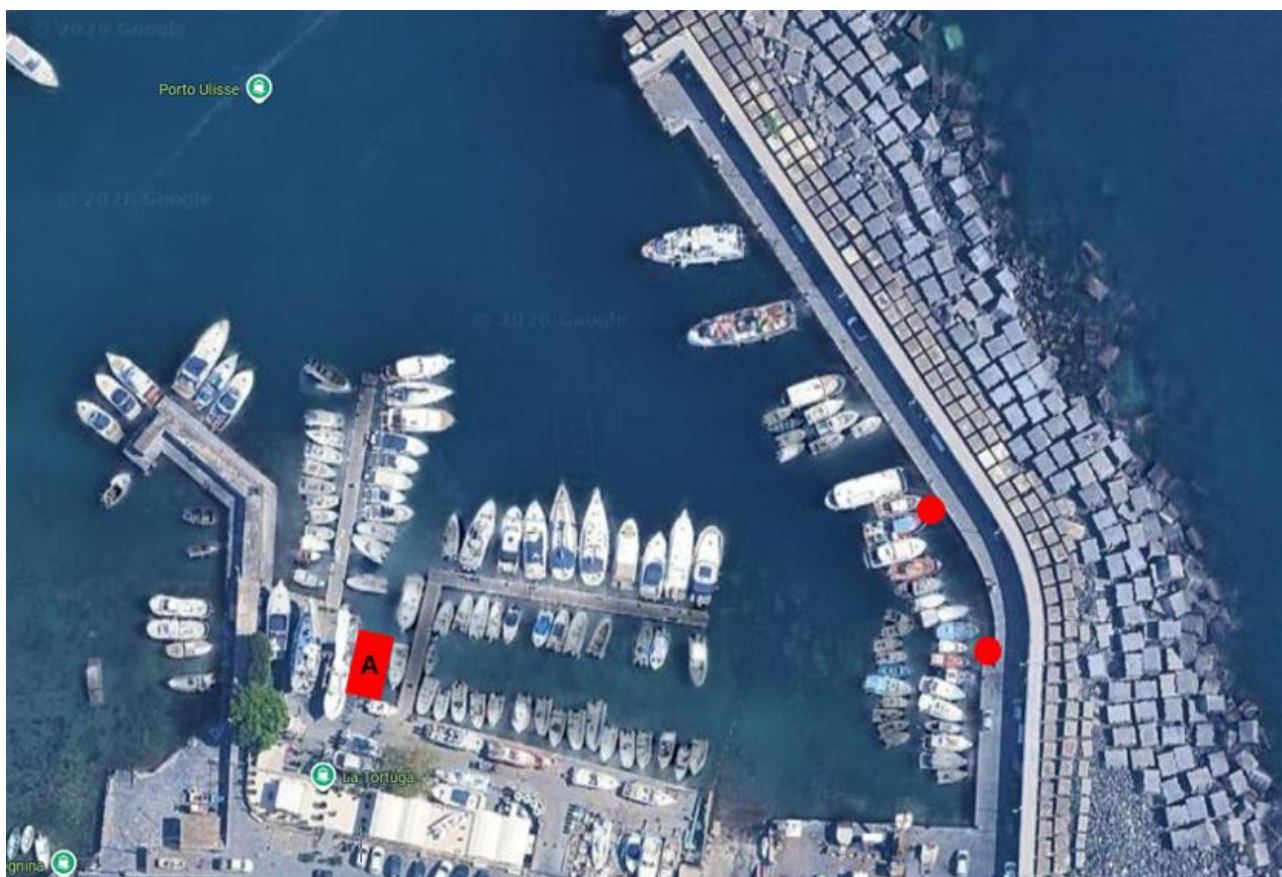
Planimetria n°2

Articolo 3

Altre aree

Le aree puntuali (a terra ed a mare), segnate, nella planimetria n.3 sotto riportata e parte integrante della presente ordinanza, con cerchi di colore rosso, sono da considerarsi interdette al transito e alla sosta di persone e mezzi, nonché all'ormeggio e allo stationamento di unità navali.

Il tratto di banchina utilizzato come scalo di alaggio ed il relativo prospiciente specchio acqueo, attualmente in concessione a privati (vedasi planimetria sotto riportata – punto “A”), sono da considerarsi anch’essi interdetti all’accesso, al transito ed alla sosta di persone e mezzi nonché all’ormeggio di unità navali, per una distanza di 5 m dall’inizio dello scalo e per l’intero specchio acqueo antistante, compreso tra la banchina ed il pontile.



Planimetria n°3

Articolo 4

Il Comune di Catania e il concessionario interessato, ciascuno per le aree di rispettiva competenza, dovranno provvedere con immediatezza al transennamento o alla delimitazione fisica delle aree interdette, nonché all’installazione e al mantenimento di idonea segnaletica indicante i divieti e gli estremi della presente ordinanza. I predetti soggetti dovranno assicurarne la permanenza, la visibilità e il tempestivo ripristino in caso di rimozione o danneggiamento.

Articolo 5

Le unità in transito in prossimità delle predette strutture portuali dovranno prestare la massima attenzione, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.

Articolo 6

Non sono soggetti al divieto di cui alla presente Ordinanza:

- le unità, i mezzi e il personale della Guardia Costiera, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del soccorso sanitario e della Protezione civile, impegnati in attività istituzionali, di emergenza o di soccorso;
- le unità, i mezzi e il personale adibiti a pubblico servizio che abbiano l'indifferibile necessità di accedere alle aree in ragione delle proprie funzioni;
- il personale tecnico e le imprese incaricati di attività di ispezione, messa in sicurezza, manutenzione o ripristino, previa comunicazione e coordinamento con l'Autorità marittima.

Articolo 7

La presente Ordinanza avrà decorrenza immediata e resterà in vigore sino a nuova diversa disposizione.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n. 55/2025 del 29 agosto 2025 e l'ordinanza n. 18/2026 del 2 marzo 2026 e, limitatamente al porto di Ognina, le disposizioni eventualmente ancora efficaci dell'ordinanza n. 4/2026 del 19 gennaio 2026.

Articolo 8

Salvo che il fatto costituisca più grave illecito, i contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, nonché delle ulteriori disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo d'Ufficio e la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comando www.guardiacostiera.gov.it.

Catania, (data come da firma digitale)

IL COMANDANTE
CA. (CP) Raffaele MACAUDA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa